

REGOLAMENTO (CEE) N. 2502/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/92⁽⁸⁾;

considerando che, con effetto dalla campagna di commercializzazione 1992/1993, sono stati fissati nuovi tassi di conversione agricoli per il settore del vino dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92⁽¹⁰⁾; che è pertanto necessario modificare gli importi compensativi monetari per la Grecia e il Portogallo; che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, qualora in uno Stato membro vi fossero divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, occorre modificare tutti gli importi compensativi monetari se viene modificato il divario monetario applicato per uno dei prodotti in questione in seguito ad un adattamento dei tassi di conversione presi in considerazione ai fini del calcolo dei divari monetari; che l'adattamento del tasso di conversione per il settore del vino implica la modifica degli importi compensativi monetari per gli altri settori del paese in questione;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85, qual è formulato nel regolamento (CEE) n. 2205/90 del Consiglio, per le monete che non rispettano il margine del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo i tassi di mercato da prendere in considerazione per il calcolo degli importi compensativi monetari vanno calcolati in base alla media dei tassi dell'ecu, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85, per tali monete gli importi compensativi monetari sono calcolati in base alle quotazioni del periodo di riferimento, dal 19 al 25 agosto 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(4) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(6) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

(7) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(8) GU n. L 253 del 31. 8. 1992, pag. 41.

(9) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(10) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15.